

**ESTRATTO DA:
SISTEMA LICENZE NAZIONALI 2020/2021
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

[...]

TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI

A) Le società devono, entro il termine del 29 luglio 2020, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2020/2021:

- a) l'impegno a partecipare al Campionato Berretti;
- b) l'impegno a partecipare ai Campionati Nazionali Under 17 e Nazionali Under 15;
- c) l'impegno a partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società affiliate alla F.I.G.C. legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2020/2021. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società corredata da copia dei medesimi accordi;
- d) l'impegno a tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence, per le categorie Allievi (Campionato Nazionale Under 17), Giovanissimi (Campionato Nazionale Under 15), Esordienti e Pulcini. In caso di accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2020/2021 per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini, la società legata a quella richiedente la Licenza Nazionale dovrà tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence;
- e) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 febbraio 2021**, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all'interno del proprio settore giovanile.

L'impegno, in alternativa, è rispettato se:

- la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, **entro il termine dell'1 febbraio 2021**, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell'età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini;

- la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, **entro il termine dell'1 febbraio 2021**, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell'età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2020/2021 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;

f) l'impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile.

L'impegno, in alternativa, è rispettato se:

- la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, **entro il termine dell'1 febbraio 2021**, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi al Campionato Under 15;
- la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, **entro il termine dell'1 febbraio 2021**, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che partecipi al Campionato Under 15. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2020/2021 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione al Campionato Under 15. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;
- g) l'impegno a promuovere e sostenere l'istruzione dei giovani calciatori;
- h) l'impegno a partecipare con almeno un rappresentante dei propri calciatori o degli allenatori o con un dirigente della società agli incontri organizzati dalla F.I.G.C. con gli arbitri, per favorire lo scambio di informazioni e opinioni sugli aspetti tecnico-disciplinari;
- i) l'impegno a partecipare al programma contro il razzismo predisposto dalla F.I.G.C., di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- l) l'impegno a far partecipare un medico tesserato, ad almeno due incontri organizzati dalla F.I.G.C. sul tema della tutela della salute e della lotta al doping;
- m) l'impegno a partecipare ad una giornata organizzata dalla F.I.G.C. sul tema della corruzione nel mondo del calcio e delle scommesse sportive;
- n) l'impegno a far partecipare i calciatori, gli allenatori e i dirigenti del settore giovanile (almeno categorie Berretti e Allievi-Campionato Nazionale Under 17) ad uno specifico programma di formazione sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive;
- o) l'impegno a far partecipare, anche in modalità *video conference*, le figure organizzative individuate tra quelle di cui al punto 2), lettere e.1), e.2), g), l), m), n), o), p), q) e r) sulla base di specifiche esigenze formative, agli incontri di aggiornamento organizzati dalla F.I.G.C. o dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo i programmi e le modalità di svolgimento approvati dalla Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi. In caso di impossibilità a partecipare ad un incontro per gravi e comprovati motivi il legale rappresentante della società potrà delegare altro soggetto facente parte dell'organigramma societario. Lo stesso soggetto non potrà essere presente a più di due incontri formativi.

L'inosservanza del termine del 29 luglio 2020, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

2) Depositare, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2020/2021:

- a.1) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 agosto 2020**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della prima squadra;
- a.2) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 agosto 2020**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un "allenatore in seconda" della prima squadra;
- a.3) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 agosto 2020**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei Portieri della prima squadra;

- b) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 agosto 2020**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento del Medico Responsabile Sanitario nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico;
- c) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 agosto 2020**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra;
- d) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 agosto 2020**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Preparatore Atletico della prima squadra;
- e.1) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 agosto 2020**, la scheda informativa riguardante il Delegato per la gestione dell'evento, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 agosto 2019 in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi.
- e.2) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 agosto 2020**, la scheda informativa riguardante il Vice Delegato per la gestione dell'evento, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 agosto 2019 in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi.
- Il Delegato e il Vice Delegato per la gestione dell'evento non potranno ricoprire gli altri incarichi, all'interno della società richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal presente punto 2);
- f) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 agosto 2020**, la scheda informativa riguardante gli Steward e le modalità di reclutamento e formazione degli stessi ai sensi del D.M. 13 agosto 2019;
- g) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 agosto 2020**, la scheda informativa riguardante uno o più Supporter Liaison Officer (SLO), con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Supporter Liaison Officer non potrà ricoprire gli altri incarichi, all'interno della società richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal presente punto 2);
- h) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 agosto 2020**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Berretti;
- i) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2020**, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;
- l) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2020**, la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- m) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2020**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; iscrizione nel Registro dei Revisori Legali; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno tre anni;
- n) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2020**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio Stampa della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*. Il Responsabile Ufficio Stampa deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Ordine dei Giornalisti; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno un anno nel settore dei media;
- o) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2020**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Marketing/Commerciale della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*;
- p) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2020**, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità

dello stesso. Il Responsabile del Settore Giovanile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: almeno Allenatore UEFA B o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA o Allenatore di base (ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico); direttore sportivo che abbia maturato un'esperienza di almeno tre anni nell'ambito del settore giovanile di una società professionistica; Responsabile del settore giovanile che abbia maturato un'esperienza di almeno un anno in questo ruolo presso una società professionistica; "responsabile di settore giovanile" abilitato dal Settore Tecnico a seguito della partecipazione al Corso *Élite* per detta figura. E' consentito alle sole società neopromosse in Serie C di mantenere per la stagione sportiva 2020/2021 il proprio Responsabile del Settore Giovanile, anche se non in possesso delle suddette qualifiche. Il Responsabile del Settore Giovanile della società non potrà ricoprire alcun incarico come tecnico di qualsiasi squadra della società richiedente la Licenza Nazionale;

q) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2020**, la scheda informativa riguardante il Team Manager della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

r) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2020**, la scheda informativa riguardante il Direttore Sportivo della società, quale persona iscritta al relativo Elenco Speciale ovvero quale componente degli organi statutari avente il potere di rappresentare validamente e impegnare la società nei confronti di terzi, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

s) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2020**, l'organigramma della società contenente almeno le figure previste dal punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e.1), e.2), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) del presente Titolo III);

t) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2020**, il programma di formazione del settore giovanile, che contempli almeno i seguenti aspetti:

-obiettivi del settore giovanile;

-organizzazione del settore giovanile (organigramma);

-personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);

-infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, ecc...);

-risorse finanziarie investite;

-programma di formazione sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive, rivolto ai calciatori, allenatori e dirigenti del proprio settore giovanile (almeno categorie Berretti e Allievi-Campionato Nazionale Under 17).

Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di due degli incarichi di cui al punto 2), lettere i), l), m), n), o), p), q), r).

L'inosservanza del termine del 29 luglio 2020 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli ulteriori termini di cui al punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e.1), e.2), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), h) con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2020/2021; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere e.1), e.2), f), g), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t) con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

La documentazione prevista ai precedenti punti 1) e 2) deve essere fornita secondo la modulistica di cui all'allegato sub C).

B) Ferma l'applicazione delle sanzioni previste alla precedente lettera A), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 5 agosto 2020, tutti gli adempimenti indicati alla medesima lettera. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 5 agosto 2020, così come gli

adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio Federale.

C) L'inosservanza del termine perentorio del 5 agosto 2020, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalla precedente lettera A) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie C 2020/2021.

Obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure sportive-organizzative

Qualora nel corso della stagione sportiva 2020/2021, una o più incarichi previsti al precedente punto 2), lettere a.2), a.3), c), d), e.1), e.2), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) del presente Titolo III) divenissero vacanti, la società dovrà, entro un massimo di sessanta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti. In ogni caso la società dovrà comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure.

L'inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

Fermo quanto previsto dall'art. 66 delle NOIF, qualora nel corso della stagione sportiva 2020/2021, gli incarichi previsti al precedente punto 2), lettere a.1) e b) del presente Titolo III) divenissero vacanti, la società dovrà comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure.

L'inosservanza del predetto termine di comunicazione costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 5.000,00.

NORMA PROGRAMMATICA SULLA PROMOZIONE DEL CALCIO FEMMINILE

Al fine di promuovere l'attività e favorire lo sviluppo del calcio femminile le società di Serie C dalla stagione sportiva 2021/2022, dovranno altresì partecipare al Campionato Under 17 con almeno una squadra di calcio femminile.